

PROVINCIA DI SASSARI



STATUTO

DELIBERA N. 53 DEL 3/8/2001.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART 1 - COMUNITÀ PROVINCIALE

1. La comunità della Provincia di Sassari è l'insieme degli uomini e delle donne che ne fanno parte per nascita, per tradizione familiare o per loro libera scelta nonché di coloro che hanno scelto di farne parte per i legami di natura culturale, economica e sociale con il territorio e con gli altri componenti della comunità. 2. La comunità della Provincia di Sassari, con tutte le sue componenti storiche, ambientali e culturali, è parte costitutiva del popolo sardo.

ART.2 - COMPITI DELLA PROVINCIA

1. La Provincia rappresenta, cura e tutela unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove la civile e pacifica convivenza, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e ne garantisce altresì l'inclusione nella Comunità nazionale ed europea attraverso l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche della comunità.

2. Nell'esercizio delle funzioni proprie e dei compiti di coordinamento e di programmazione che le sono attribuiti dalla legislazione generale dello Stato e dalla legislazione regionale la Provincia di Sassari ispira la propria azione ai seguenti principi fondamentali: a) il rispetto dei diritti, delle libertà civili e della dignità della persona umana, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la difesa della autonomia regionale e locale, il rispetto delle tradizioni civili e dei valori culturali, etici e religiosi della Comunità provinciale, considerati quali caratteri costitutivi e fondanti della sua identità; b) la valorizzazione delle autonomie territoriali e funzionali, attraverso la promozione delle relazioni collaborative finalizzate alla massima coesione sociale, la distribuzione equa ed omogenea delle risorse materiali ed immateriali, l'effettiva partecipazione di tutte le componenti della Comunità provinciale alle scelte decisive per il suo sviluppo, il superamento delle diseguaglianze territoriali legate al diverso grado di sviluppo e di fruizione dei servizi; c) il raggiungimento di livelli di eccellenza nella qualità della vita e nella erogazione, produzione e distribuzione dei servizi sul territorio, nel rispetto dell'ambiente naturale e del paesaggio, considerati risorse fondamentali e beni indisponibili della Comunità provinciale; d) il coinvolgimento nell'attività di pianificazione e di programmazione dello sviluppo territoriale, nel rispetto dei principi della collaborazione di tutti i soggetti pubblici autonomi che operano sul territorio; e) la promozione, mediante intese, protocolli ed accordi programmatici, di tutte le forme di collaborazione con la Regione e con le altre Province dirette a valorizzare il principio del decentramento in ambito regionale e la promozione degli enti locali come soggetti che, di regola, secondo il principio di sussidiarietà, esercitano tutte le funzioni attribuite alla regione dalle leggi statali e dalla normativa comunitaria; f) la costruzione della città territoriale, intesa come continua ricerca, nell'attività della Provincia, di un armonico ed equilibrato sviluppo del territorio provinciale in tutte le sue componenti, zone urbane e zone rurali, zone costiere e zone interne, zone di pianura e zone di montagna, allo scopo di difendere e promuovere l'identità delle collettività che compongono la Comunità provinciale e di tutelare tutti i beni materiali e immateriali che caratterizzano l'appartenenza della Comunità al proprio territorio. 3. La Provincia assicura il coordinamento e l'organicità delle politiche territoriali mediante il ricorso alla concertazione dei procedimenti, a conferenze dei servizi e a forme di amministrazione integrata, alle quali

partecipino tutti i soggetti istituzionali, anche statali e regionali, che curano interessi rilevanti per il governo del territorio realizzando le opportune forme di collaborazione con i soggetti privati.

4. La Provincia di Sassari cura la protezione dell'ambiente naturale per assicurare alle generazioni attuali e future condizioni di vita che ne favoriscano lo sviluppo civile e ne salvaguardino la salute.

5. La Provincia promuove forme di accesso dei cittadini in forma singola e associata, a tutte le fonti di informazione. A tal fine la Provincia favorisce l'introduzione delle nuove tecnologie dell'informazione sul proprio territorio

ART.3 - STEMMA E GONFALONE

1. La Provincia ha il proprio stemma e gonfalone corrispondente a quanto indicato nel R.D. del 24/3/1938.

2. Il distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla. 3. La riproduzione e l'utilizzazione, in qualunque forma, dello stemma, del distintivo e del gonfalone provinciale sono consentiti secondo le modalità indicate nel relativo regolamento.

ART.4 - FONDAMENTO ETICO DELLA POLITICA

1. All'atto dell'insediamento, il Presidente della Provincia, i Consiglieri provinciali e gli Assessori dichiarano solennemente di osservare i principi dello Statuto e promettono di ispirare la loro azione al fine esclusivo del pubblico bene e dell'interesse generale della Comunità provinciale. Gli eletti e i designati dichiarano altresì di servire lealmente la Comunità e si impegnano sul proprio onore a rispettare, in caso di conflitto con altri obblighi di lealtà e solidarietà familiari o associative, i vincoli dello Statuto e a privilegiare l'interesse generale sugli interessi particolari.

ART.5 - PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE

CULTURE LOCALI

1. La Provincia considera la cultura delle Comunità locali e il loro patrimonio linguistico elementi fondamentali per lo sviluppo civile, sociale ed economico dell'intera collettività.

2. La Provincia promuove e favorisce le iniziative volte a valorizzare la civiltà sarda e le sue espressioni culturali, linguistiche e tradizionali: la letteratura, l'arte, la musica, ed ogni attività che miri a valorizzare il patrimonio storico, archeologico, ambientale e paesaggistico del territorio provinciale, nonché la preservazione dei toponimi nei vari idiomi locali.

3. La Provincia riconosce la lingua sarda nelle sue varietà locali e le altre parlate minoritarie, quale strumento di comunicazione, con facoltà per i cittadini di utilizzarle in atti ed interventi pubblici, come disciplinato da apposito Regolamento.

4. I componenti del consiglio provinciale e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua sarda.

5. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui al comma precedente dichiarino di non conoscere la lingua sarda, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON LA

COMUNITA'

ART.6 - LEGALITÀ, IMPARZIALITÀ ED EFFICIENZA DELL'AZIONE

AMMINISTRATIVA

1. La Provincia fonda la propria attività sui principi di legalità, imparzialità efficienza e

trasparenza dell'amministrazione, condizioni essenziale per lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di libertà e uguaglianza di tutti cittadini.

2. Nella sede della Provincia sono individuati appositi spazi da destinare alla pubblicazione, mediante affissione, degli atti, dei provvedimenti, e di ogni altra comunicazione che debba essere sottoposta a pubblicità. Il Segretario Generale della Provincia, o suo delegato, cura l'affissione e certifica l'avvenuta pubblicazione.

3. I regolamenti per l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi individuano ulteriori forme di pubblicità, da utilizzare in relazione alla rilevanza della materia e al fine di favorire l'intervento degli appartenenti alla Comunità provinciale alle attività della Provincia

ART.7 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI E ORGANIZZATI

1. La Provincia promuove l'effettiva partecipazione democratica dei cittadini, delle altre Autonomie locali e dei rappresentanti delle organizzazioni operanti nell'ambito della Comunità provinciale alle attività politiche, sociali, culturali, economiche e amministrative. A tal fine agevola la costituzione di associazioni e organismi vari che concorrano, con metodo democratico, alle indicate attività. 2. Oltre che i singoli cittadini e le altre Autonomie locali sono soggetti della partecipazione : a) le associazioni formate per promuovere o esercitare attività di carattere culturale, politico, religioso, sociale, di tutela dell'ambiente, ricreativo, sportivo ; b) le associazioni di categoria, gli ordini e i collegi professionali. c) le persone giuridiche operanti nel territorio provinciale. 3. La Provincia garantisce la realizzazione del principio di parità tra uomo e donna e a tal fine informa la sua condotta alla eliminazione di ogni ostacolo che possa limitare la piena valorizzazione degli individui nella vita della comunità Provinciale e nell'amministrazione dell'Ente.

ART.8 - PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI

1. Nel procedimento per l'adozione di atti interessanti specifiche categorie di soggetti della partecipazione, la Provincia realizza preventivamente la consultazione degli interessati in forme idonee dirette o indirette. 2. La consultazione sopra indicata non si applica nei casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano altre specifiche forme di consultazione, né si applica nei procedimenti concernenti materie tributaria e adozione di tariffe.

ART.9 - DIRITTO DI PETIZIONE

1. I cittadini e le varie associazioni possono rivolgere petizioni al Consiglio provinciale per chiedere provvedimenti ed esporre problemi o necessità secondo le modalità disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

ART.10 - DIRITTO DI INTERROGAZIONE

1. I cittadini singolarmente o in associazione possono rivolgere al Presidente della Provincia interrogazioni scritte, alle quali deve essere data risposta entro il termine di 60 giorni.

ART.11 - DIRITTO DI INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Presidente della Provincia di proposte redatte sotto forma di schema di delibera. 2. Il Presidente è tenuto a inserire la proposta nell'ordine del giorno del Consiglio provinciale entro la terza seduta utile.

3. L'iniziativa si attua mediante la presentazione della proposta corredata da n.

1.000 firme di elettori di Comuni facenti parte della Provincia. 4. Dal diritto di iniziativa sono esclusi provvedimenti concernenti designazioni e nomine.

ART.12 - RIUNIONI E ASSEMBLEE

1. Ai soggetti della partecipazione è riconosciuto il diritto di promuovere riunioni e assemblee.

2. L'amministrazione provinciale ne favorisce la realizzazione individuando apposite strutture da mettere a disposizione gratuitamente. Per una congrua utilizzazione dovranno essere

disposte specifiche condizioni e modalità d'uso per evitare danno agli edifici, per garantire l'incolumità delle persone e per stabilire le precedenze in caso di pluralità di richieste.

3. Il Presidente, la Giunta o il Consiglio provinciale possono convocare assemblee generali della comunità provinciale, o assemblee limitate a specifiche categorie di soggetti individuati in relazione agli argomenti da trattare. In tali assemblee chiunque può prendere la parola sull'ordine del giorno.

ART.13 - DIFENSORE CIVICO

1. La Provincia istituisce l'ufficio del difensore civico al fine di garantire il riconoscimento dei diritti dei cittadini, l'imparzialità e la trasparenza nell'amministrazione.

2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale con una maggioranza di 2/3 dei suoi componenti e secondo le modalità indicate nell'apposito Regolamento il quale definisce altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità e le modalità di funzionamento dell'ufficio del difensore civico. 3. Il mandato del difensore civico ha durata di tre anni, indipendentemente dalla durata della legislatura; la stessa persona non può essere nominata difensore civico per più di due volte.

4. Le funzioni del Difensore civico Provinciale possono essere esercitate, previa apposita convenzione approvata dal Consiglio provinciale, dal difensore civico di altri enti

ART.14 - AMBITO DI INTERVENTO E FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico assolve le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza e imparzialità.

2. Il difensore civico riceve le istanze e le comunicazioni dei cittadini singoli e associati con riferimento all'attività amministrativa diretta della Provincia, ma anche a quella svolta in ambito provinciale per il tramite delle altre forme di esercizio dei servizi pubblici.

3. Il difensore civico interviene presso la Provincia e presso le sue aziende speciali e istituzioni nei casi di abusi, disfunzioni, carenze o ritardi accertati dal suo ufficio o denunciati dai soggetti della partecipazione.

4. I consiglieri provinciali non possono proporre istanze al difensore civico.

ART.15 - POTERI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico può chiedere l'esibizione di atti e documenti pertinenti il proprio intervento e può convocare il responsabile dell'unità organizzativa competente per chiedere le necessarie informazioni. Egli può altresì accedere a qualsiasi ufficio per compiere accertamenti.

2. Al difensore civico non può essere opposto il limite del segreto d'ufficio egli è tenuto al segreto sulle informazioni acquisite che siano da mantenersi segrete o riservate per effetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti. 3. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla Commissione consiliare che ha competenza sugli affari istituzionali e da altre Commissioni consiliari per aspetti particolari.

4. Il difensore civico trasmette ogni anno al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta. La relazione può contenere proposte tendenti a migliorare i rapporti tra la Provincia e i soggetti della partecipazione.

ART.16 - IL REFERENDUM PROVINCIALE

1. Il referendum, consultivo o propositivo, può essere indetto su argomenti inerenti a problemi della Provincia di competenza degli organi provinciali ovvero su problemi che, sebbene non di competenza degli organi provinciali, siano sentiti come propri dalla comunità provinciale e che abbiano comunque attinenza con il territorio e con le condizioni ambientali e socio-economiche della comunità. 2. In apposito regolamento verranno specificate le materie non ammesse a consultazione.

3. Il referendum provinciale può essere indetto dal Consiglio provinciale a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati o proposto da un Comitato per il referendum costituito da soggetti della partecipazione. 4. Il Comitato promotore richiede l'indizione del referendum

sulla base di una proposta sottoscritta da 18.000 elettori dei Comuni della Provincia. 5. La decisione sull'ammissibilità del referendum è demandata al Consiglio provinciale che decide a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Provincia, mediante approvazione di mozione motivata.

ART.17 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

1. Un rappresentante del Comitato promotore deve essere presente alle riunioni della Commissione consiliare o del Consiglio provinciale che si pronunciano sull'ammissibilità del referendum e deve far parte della Commissione elettorale che sovrintende alle operazioni di svolgimento del referendum. 2. La disciplina relativa ad ogni questione inerente il referendum non espressamente contemplata dalla legge o dallo Statuto è demandata ad apposito Regolamento.

ART.18 - EFFETTI GIURIDICI DEL REFERENDUM

1. Se il referendum concerne materie o argomenti per i quali la Provincia abbia emanato atti non ancora eseguiti, o atti ad esecuzione continuata o differita, l'ammissione del referendum ha efficacia sospensiva del provvedimento. 2. In Consiglio provinciale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può disattendere la norma indicata nel comma precedente. 3. Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno $\frac{1}{2}$ degli aventi diritto al voto. 4. La proposta referendaria è approvata a maggioranza dei voti validamente espressi. 5. L'indizione del referendum è sospesa nel caso che l'atto o provvedimento oggetto della consultazione venga ritirato.

6. Se dopo l'ammissione del referendum intervengono fatti ritenuti rilevanti da almeno $\frac{1}{3}$ dei consiglieri provinciali, il Consiglio provinciale può riesaminare la questione anche dopo l'ammissione e deliberare in modo differente con la stessa maggioranza richiesta per l'ammissione.

7. Il Consiglio provinciale discute l'esito del referendum entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato. Nel caso che siano richieste deliberazioni il Consiglio può decidere in modo difforme dall'esito del referendum entro ulteriori 60 giorni e con una maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei consiglieri assegnati. 8. Per le delibere assunte in seguito a consultazione referendaria che implicino variazioni di bilancio, il Consiglio può rinviarne l'applicazione all'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata adottata la delibera.

TITOLO III - ATTIVITA' NORMATIVA

ART.19 - STATUTO

1. L'ordinamento della Provincia è definito dallo Statuto e dai regolamenti formulati nel rispetto della Costituzione della Repubblica italiana e nell'ambito dei principi fissati dalle leggi, ed approvati dal Consiglio e dalla Giunta secondo le rispettive competenze..

2. I Regolamenti, i processi decisionali, il funzionamento degli Organi e l'attività amministrativa della Provincia si conformano allo Statuto.

ART.20 - REGOLAMENTI

1. La Provincia può esercitare la potestà regolamentare anche nei casi non espressamente previsti dalla legge.

2. Per l'approvazione dei regolamenti di competenza del Consiglio provinciale occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. 3. I regolamenti che riguardano argomenti che incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione popolare prima dell'approvazione del Consiglio provinciale, a meno che il Consiglio stesso non ne dichiari l'urgenza.

4. L'entrata in vigore di ogni regolamento richiede la pubblicazione nell'albo pretorio, per almeno dieci giorni, dopo che la delibera di approvazione sia divenuta esecutiva.

5. Eccezionalmente, e con motivazione da inserire nella deliberazione, il regolamento può essere dichiarato urgente e in quanto tale entra in vigore il giorno dopo che la deliberazione stessa sia resa esecutiva dal Comitato regionale di controllo.

TITOLO IV L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART.21 - ORGANI DELLA PROVINCIA

1. Gli organi della Provincia sono il Consiglio, il Presidente della Provincia e la Giunta.

ART.22 - ORGANI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Gli organi del Consiglio provinciale sono: il Presidente del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni Consiliari ed i Gruppi consiliari. Ogni organo svolge le funzioni ed ha i compiti e le prerogative ad esso attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.

ART.23 - CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Spetta al Consiglio provinciale in rappresentanza della Comunità provinciale la determinazione dell'indirizzo politico, nonché il controllo del suo perseguimento e la sua attuazione.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio provinciale ha piena autonomia organizzativa funzionale e contabile, per la gestione delle risorse finanziarie, umane e logistiche assegnate sulla base dei regolamenti provinciali che disciplinano le rispettive materie. Le modalità di gestione sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

ART.24 - CONSIGLIERE PROVINCIALE

1. I consiglieri provinciali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio provinciale la relativa deliberazione.

2. I consiglieri provinciali sono tenuti a comunicare al consiglio provinciale la propria appartenenza ad organismi, associazioni o società che hanno rapporti con la provincia, con aziende speciali, con consorzi e con gli altri enti dipendenti dalla Provincia, nonché con società in cui la Provincia partecipi al capitale. 3. Sulla base delle modalità indicate nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio, ogni consigliere ha diritto di ricevere dal Presidente e dai soggetti preposti alle unità organizzative, ogni informazione e documentazione utile per lo svolgimento del proprio mandato. Ad esso non può essere opposto il segreto d'ufficio. Egli è tenuto al segreto su quanto viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, nei casi indicati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti della Provincia.

4. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Provinciale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. 5. Per assicurare la trasparenza ogni consigliere provinciale deve comunicare annualmente alla Presidenza del consiglio i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale 6. ad ogni consigliere provinciale spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e degli altri Organi Consiliari. 7. ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo del Consiglio Provinciale, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

8. con norma regolamentare il Consiglio definisce, in ordine all'indennità di funzione dei consiglieri, la procedura di formalizzazione dell'opzione, la procedura per la determinazione dell'indennità, nell'ambito dei massimali fissati

dalla legge e le modalità per l'applicazione di riduzioni in caso di assenza non giustificata dalle sedute degli organi collegiali

ART.25 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il Consiglio Provinciale è rappresentato dal Presidente del Consiglio. 2. Nella sua prima adunanza il Consiglio è convocato dal Presidente della Provincia ed è presieduto dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea.

3. Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima seduta del Consiglio subito dopo la convalida degli eletti, con la maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime due votazioni, mentre a partire dalla terza votazione verrà eletto il consigliere che avrà riportato la maggioranza dei presenti. 4. Il Presidente decade dalle sue funzioni in seguito all'approvazione, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, di una mozione di sfiducia costruttiva, nella quale è indicato il nome del nuovo Presidente. L'approvazione della mozione determina la contemporanea elezione del nuovo Presidente. 5. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente del Consiglio che lo coordina, da due Vice Presidenti e da due Segretari Questori.

6. I vice Presidenti del consiglio, secondo l'ordine di età, sostituiscono nelle sue funzioni il Presidente del consiglio in caso di assenza o di impedimento. Essi sono eletti dal Consiglio a scrutinio segreto con voto limitato ad uno, subito dopo l'elezione del Presidente.

7. Il Presidente e i Vice Presidenti sono coadiuvati, nello svolgimento delle loro funzioni, da due Segretari Questori i quali devono essere eletti con le stesse modalità di cui al comma che precede ed i loro compiti saranno determinati nel Regolamento sul funzionamento del consiglio.

ART.26 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio.

2. Il Presidente convoca il Consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, interpreta il regolamento e ne impone l'osservanza. Concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato, assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio resta in carica per l'intera legislatura. 4. Per l'espletamento delle sue funzioni può assumere disposizioni formali ed è coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza, in conformità a quanto specificato nel regolamento sul funzionamento del Consiglio.

5. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da due Vice Presidenti secondo le modalità indicate nel regolamento sul funzionamento del consiglio.

ART.27 - FUNZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è Organo di programmazione e coordinamento delle attività del Consiglio Provinciale.

2. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del Consiglio, esprime il proprio motivato parere sulle questioni da sottoporre al Consiglio, alla Conferenza dei capigruppo o alle Commissioni Consiliari. 3. Di detti pareri il Presidente del Consiglio deve dare precisa comunicazione all'Organo cui è sottoposta la questione. .

4. L'Ufficio di Presidenza garantisce il rispetto delle prerogative e dei diritti dei consiglieri e dei Gruppi Consiliari ed esercita ogni altra funzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti. Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio con le modalità definite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio. 5. L'Ufficio di presidenza predispone il programma di risorse finanziarie di personale e logistiche per il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi.

ART.28 - GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri devono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento degli organismi consiliari.

2. La composizione, la disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute

nel regolamento degli organismi consiliari.

ART.29 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I Presidenti di ciascun gruppo consiliare formano la Conferenza dei Capigruppo. 2. La conferenza dei Capigruppo viene convocata dal Presidente del Consiglio, il quale ne ha la presidenza.

3. I poteri e le modalità di funzionamento della conferenza dei Capigruppo sono disciplinati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio. 4. Spetta comunque alla conferenza dei Capigruppo: a) collaborare col Presidente del Consiglio sul calendario e l'organizzazione dei lavori consiliari; b) esaminare le proposte di modifiche e di integrazioni al regolamento per il funzionamento del Consiglio, proposte del Presidente della Provincia e dei Consiglieri e riferire al Consiglio stesso; c) esprimere pareri su argomenti sottoposti dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Provincia o dai gruppi consiliari.

ART.30 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio provinciale svolge le sue funzioni anche per il tramite di Commissioni Consiliari permanenti o temporanee speciali, il cui numero, competenze e funzionamento sono indicati nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

2. In ogni Commissione è garantita la presenza di tutti i Gruppi consiliari. 3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. La presidenza di commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. Il presidente della Provincia e gli Assessori hanno il diritto, e se richiesto, secondo le modalità previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio, l'obbligo, di partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto.

ART.31 - POTERI DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari possono richiedere l'esibizione di atti, documenti, elaborati e altre fonti di informazione concernenti le materie di loro competenza, i quali si trovino in possesso del Segretario Generale, dei dirigenti e di ogni altro dipendente.

2. Previa comunicazione al Presidente della Provincia, le commissioni consiliari possono convocare il Segretario Generale e i dirigenti della Provincia, nonché i rappresentanti della provincia presso aziende speciali e Istituzioni. I convocati hanno l'obbligo di fornire alla commissione i documenti e le informazioni richiesti.

3. Alle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio e i componenti della commissione sono tenuti al segreto sulle informazioni, cui siano venuti a conoscenza per effetto del loro ufficio, nei casi in cui siano considerate segrete o riservate dalle leggi vigenti o in seguito a voto espresso dalla commissione a maggioranza.

ART.32 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DOPO LE ELEZIONI

1. Il Consiglio provinciale, nella prima seduta dopo le elezioni effettua la convalida degli eletti, elegge il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti del Consiglio ed i Segretari Questori, prende atto del giuramento del Presidente della Provincia e della composizione della Giunta Provinciale.

2. La seduta è convocata dal Presidente della Provincia entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti con avviso di convocazione da notificare almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza, e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. La prima seduta è presieduta dal Consigliere Anziano.

3. Le operazioni di convalida degli eletti si concludono con votazioni nella forma palese, alle quali partecipano anche i consiglieri ai quali vengono riferite eventuali cause ostative.

ART.33 – REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. L'organizzazione, il funzionamento del Consiglio provinciale, nonché le modalità di gestione delle risorse attribuite allo stesso, sono stabiliti in unico Regolamento, il quale è adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

ART.34 - SESSIONI

1. Le attività del Consiglio Provinciale si svolgono di norma in sessioni ordinarie secondo un programma predisposto dall'Ufficio di Presidenza sentita la conferenza dei capigruppo ed il Presidente della Provincia.
2. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
3. Le altre sessioni ordinarie sono disposte e si svolgono secondo il programma di cui al 1° punto
4. Il Consiglio può essere convocato in sessione straordinaria se lo richiedono: a) il Presidente del Consiglio; b) il Presidente della Provincia; c) la Giunta provinciale; d) un quinto dei consiglieri assegnati; e) i comitati regionali circoscrizionali di controllo ed il Prefetto nei casi, e secondo le modalità indicati dalla legge 8.6.1990 n°142 e successive modificazioni.
5. Le modalità per la richiesta e la convocazione delle riunioni straordinarie sono indicate nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale.

ART.35 - CONVOCAZIONE

Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000.

ART.36 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio provinciale sono presiedute dal Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente di seduta dirige la seduta de Consiglio, concede la parola; giudica sulla ricevibilità dei testi presentati; annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due o più scrutatori da lui scelti; assicura l'ordine e la regolarità delle sedute e, in questo ambito, può sospendere e sciogliere la seduta, disporre l'espulsione dall'aula del Consigliere che, nonostante un doppio richiamo, continui a violare il Regolamento sul funzionamento del Consiglio, può ordinare che sia espulso chiunque non Consigliere disturbi lo svolgimento della seduta

ART.37 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. La seduta è valida se al momento dell'appello è presente la metà dei consiglieri assegnati, senza computare il Presidente della Provincia.
2. **Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000.**

ART.38 - INIZIATIVA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. Ad eccezione dei documenti contabili della Provincia e dei piani e programmi generali e particolari per i quali l'iniziativa della proposta di deliberazione è di competenza esclusiva della Giunta Provinciale, il Consiglio può deliberare anche su richiesta e proposta formulata dal: a) Presidente del Consiglio; b) Presidente della provincia; c) Giunta Provinciale; d) Gruppo Consiliare o 1/5 dei Consiglieri;
2. Il Consiglio può inoltre deliberare su iniziativa di: a) cinque Consigli comunali della Provincia di Sassari; b) mille cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Provincia di Sassari, secondo le modalità di cui al precedente articolo 10.

ART.39 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccezion fatta per i casi previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
2. La presidenza del Consiglio dovrà garantire ai cittadini ed ai mezzi di informazione gli strumenti di accesso ai lavori consiliari, attraverso le modalità previste dal Regolamento dei diritti di accesso alle informazioni in attuazione della Legge 241/90

ART.40 - ASSISTENZA DEL SEGRETARIO ALLE SEDUTE

1. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio provinciale con funzioni consultive, referenti e di assistenza. Egli redige altresì il processo verbale della seduta sulla base delle modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio, che indica anche le modalità di approvazione del verbale da parte del Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, questo è sostituito dal Vice Segretario o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da un dirigente designato dal Presidente della Provincia.

ART.41 - VOTAZIONI

1. Le votazioni di norma si svolgono a scrutinio palese; è ammissibile lo scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti persone nei casi disciplinati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

2. Le deliberazioni sono valide quando a favore vota la maggioranza dei votanti, salvo diversa maggioranza prevista dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

3. Nelle votazioni a scrutinio palese i consiglieri astenuti si computano nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti.

4. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. 5. Le votazioni si svolgono secondo le modalità previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

ART.42 - DESIGNAZIONI E REVOCHE DI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI AZIENDE E ISTITUZIONI.

1. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione di candidature, per la nomina e per la revoca di rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservati dalla legge in aziende speciali e Istituzioni della Provincia, in società di capitali, consorzi e organismi in genere cui il Consiglio debba effettuare designazioni. 2. Nella seconda seduta del Consiglio, dopo le elezioni, vengono definiti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni di competenza del Presidente della Provincia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 2, lettera n), e 36, comma 5, della legge 8/6/90, n. 142.

3. I rappresentanti della Provincia o del Consiglio in qualsiasi ente o organo esterno devono presentare annualmente al Consiglio provinciale all'atto della discussione del conto consuntivo dell'anno precedente, apposita relazione scritta sull'attività svolta, 4. Il mancato deposito della relazione annuale di cui al comma precedente è motivo di revoca.

ART.43 - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'Amministrazione della Provincia. Egli rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Il Presidente della Provincia detta gli indirizzi generali dell'azione politica ed amministrativa della Provincia; promuove e coordina a tale scopo l'attività degli Assessori e li può revocare quando si discostino dagli indirizzi generali da esso proposti dandone motivata comunicazione al Consiglio. 3. Il Presidente della provincia indirizza agli Assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni assunte dalla Giunta, nonché quelle connesse con la propria responsabilità di direzione generale della Provincia; concorda con gli Assessori le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rendere ogni qual volta queste riguardino la politica generale della Provincia.

4. Spettano al Presidente della Provincia, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge e dallo Statuto. I seguenti compiti: a) la direzione dell'organo collegiale di governo; b) la guida dei rapporti della Giunta con il Consiglio provinciale e con gli altri organi della Provincia; c) l'elaborazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale; d) il coordinamento delle attività dell'Amministrazione e della funzionalità dei sistemi di controllo

interno; e) la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni; f) la promozione ed il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale; g) il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di governo e delle politiche settoriali. h) la potestà di richiedere finanziamenti ad enti pubblici o privati; i) la potestà di attribuire gli incarichi dirigenziali e nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, sentito il Direttore Generale;

5. Il Presidente della Provincia o gli Assessori da esso delegati devono rispondere, entro trenta giorni, alle interrogazioni ed a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

6. Spetta al Presidente l'assunzione della supplenza in caso di assenza o impedimento di un Assessore, ovvero in caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo dello stesso. Il Presidente può altresì provvedere ad affidare provvisoriamente le funzioni ad altro Assessore. Di quest'ultima evenienza il Presidente deve dare immediata comunicazione al Consiglio Provinciale.

ART.44 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di insediamento, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, in conformità ed in attuazione del programma depositato all'atto della candidatura.

2. Ciascun consigliere provinciale può proporre emendamenti ed integrazioni al programma. Entreranno a far parte delle linee programmatiche di mandato tutti gli emendamenti condivisi dal Presidente e approvati dalla maggioranza consiliare.

3. Con cadenza almeno annuale, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee. Il Presidente della Provincia può integrare le linee programmatiche e le presenta al Consiglio nei successivi 30 giorni..

4. A conclusione della legislatura il Presidente della Provincia presenta al Consiglio provinciale lo stato di attuazione del programma realizzato durante il mandato politico-amministrativo.

ART.45 - VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

1. Il Presidente della Provincia delega un Assessore che assume la qualifica di Vice Presidente della Provincia a sostituirlo in via generale in ogni caso di assenza o impedimento.

2. Il Vice Presidente assume ogni potere e responsabilità prevista dalla legge vigente, dal presente Statuto e dai Regolamenti provinciali, anche nei casi in cui la legge lo identifica con l'espressione " assessore anziano".

ART.46 - GIUNTA PROVINCIALE

La Giunta provinciale è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore ad 1/3 dei Consiglieri.

ART.47 - ASSESSORI

1. Possono essere nominati Assessori i cittadini che abbiano i requisiti di eleggibilità a consigliere provinciale, purché siano in possesso di particolari capacità tecniche o amministrative.

2. Gli Assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio provinciale e delle Commissioni consiliari con diritto di parola e di proposta.

ART.48 - COMPETENZE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'Amministrazione dell'Ente e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio. Impronta la propria attività ai principi di imparzialità e buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni di competenza degli amministratori e quelle gestionali proprie dei dirigenti.

2. In particolare sono riservati alla competenza della Giunta Provinciale: a) l'approvazione di

progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di lavori pubblici; b) le perizie di variante di lavori pubblici non contenute entro il 5%, in aumento od in diminuzione, dell'importo originario del contratto; in sede di approvazione del PEG detta competenza può essere assegnata ai dirigenti; c) il ricorso ad arbitrati ed accordi bonari; d) i criteri generali per la concessione di contributi ad enti od associazioni per iniziative turistiche, culturali o sportive, ai sensi del relativo regolamento provinciale; e) i programmi per l'organizzazione di convegni, giornate di studio o la concessione di patrocini della Provincia in dette occasioni; f) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;

g) Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000. h) Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000.

i) i programmi triennale di fabbisogno di personale ed il programma annuale delle assunzioni; j) la formazione di commissione di gara, concorsi o selezioni; k) l'affidamento di consulenze ad esperti esterni;

l) Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000.

m) le contrazioni di mutui previsti in atti fondamentali del Consiglio; n) l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

o) Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000. p) Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000.

q) l'istituzione delle posizioni organizzative per i "dipendenti quadro", e l'adozione dei criteri per l'affidamento e la revoca delle stesse; r) il conferimento di incarichi a professionisti esterni per la progettazione e direzione dei lavori pubblici;

s) Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000.

t) l'adozione delle deliberazioni di atti politici discrezionali, gemellaggi e convenzioni con enti di volontariato e associazioni;

3. Sulle deliberazioni adottate dalla Giunta o dal Consiglio, il responsabile del servizio di ragioneria è tenuto ad apporre, ove comportino impegni di spesa o diminuzione di entrata, parere di regolarità contabile.

4. Al fine di migliorare le potenzialità professionali necessarie per una maggiore qualificazione del territorio provinciale, la Giunta adotta congrue iniziative per l'avviamento al lavoro di giovani professionisti.

ART.49 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. Le votazioni in Giunta sono sempre palesi. La proposta di deliberazione è approvata quando raccoglie la maggioranza di coloro che votano. Gli astenuti non si computano fra i votanti ma si computano fra i presenti. I membri di Giunta che non prendono parte alla votazione ne dichiarano di astenersi si considerano non presenti. In caso di parità nella votazione, s'intende approvata la proposta appoggiata dal Presidente.

2. L'attività della Giunta è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio su proposta della Giunta.

ART.50 - DELEGHE AGLI ASSESSORI

1. Il Presidente della Provincia conferisce specifiche deleghe agli Assessori per le funzioni che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza. 2. Le deleghe sono conferite agli Assessori per aree funzionali individuate in base alla struttura organizzativa della Provincia.

ART.51 - DELEGHE AL DIRETTORE GENERALE E AI DIRIGENTI

1. Il Presidente della Provincia, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza al Direttore Generale e ai Dirigenti. 2. L'atto di delega deve specificare gli atti per i quali si attribuisce delega di firma. 3. Le deleghe conferite ai sensi dei due precedenti commi hanno efficacia fino a revoca e fino all'attribuzione di una nuova delega sulla stessa materia ad altro soggetto.

ART.52 - DELEGHE

1. Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000.**ART.53 - RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE**

1. L'attribuzione delle competenze agli organi della Provincia non espressamente indicati nei precedenti articoli è disciplinata dalla legge 8.6.1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E**GESTIONALE****ART.54 - CRITERI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE**

1. L'organizzazione e l'attività della Provincia si informano a criteri di imparzialità, efficienza, efficacia e flessibilità, nonché al corretto rapporto tra gerarchia e democrazia organizzativa, nell'ambito della responsabilizzazione dei soggetti e del coordinamento funzionale.

2. I criteri indicati nel comma precedente devono costituire, altresì, il presupposto per l'attuazione del principio della separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i poteri di gestione amministrativa spettanti ai dirigenti ovvero, previa specifica attribuzione, in loro mancanza o assenza ai dipendenti delle qualifiche funzionali apicali di ciascuna delle articolazioni di massima dimensione della struttura organizzativa.

3. Il principio di responsabilità dei dirigenti e del personale è assicurato nell'organizzazione gerarchica dei settori, dei servizi, degli uffici e delle unità operative e delle Istituzioni, anche per il tramite dell'informazione adeguata e del coinvolgimento e della partecipazione di ogni singolo dipendente.

4. L'attività dei settori, dei servizi, degli uffici e delle unità operative, si realizza tendenzialmente sulla base della direzione per obiettivi ed è soggetta a controllo economico interno.

ART.55 - CONFLITTI DI COMPETENZE

1. Il Direttore Generale decide sui conflitti di competenza insorti tra i dipendenti della Provincia.

2. I soggetti interessati hanno l'obbligo di iniziativa per la soluzione del conflitto di competenze. A tal fine sottopongono apposito quesito al titolare del potere di risoluzione del conflitto e questi decide dopo aver sentito i soggetti interessati.

ART.56 - ADEGUAMENTO DOTAZIONE ORGANICA

1. La Giunta provinciale delibera i programmi triennali di fabbisogno di personale ed i programmi annuali di assunzione nel rispetto delle disponibilità finanziarie destinate allo scopo dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.

ART.57 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. L'amministrazione della Provincia è strutturata in settori, servizi, uffici e unità operative, secondo modalità disciplinate dal Regolamento di organizzazione che ne individua le attribuzioni.

2. Il Regolamento di organizzazione fissa le linee fondamentali della struttura organizzativa e la sua articolazione.

3. Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000.

4. Allo scopo di assicurare la maggiore flessibilità dell'organico il Regolamento di organizzazione stabilisce la dotazione globale del personale suddiviso per categorie.

ART.58 - RESPONSABILITÀ DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE

1. Ogni unità organizzativa deve essere dotata di un soggetto che ne abbia la responsabilità.

2. Il Regolamento di organizzazione disciplina i casi in cui il dirigente responsabile può delegare proprie funzioni a impiegati della propria unità organizzativa.

3. Il Regolamento di organizzazione disciplina i criteri per garantire in ogni caso l'individuazione di un

responsabile per ciascuna unità organizzativa.

ART.59 - IL DIRETTORE GENERALE

1. Il presidente della Provincia può nominare un Direttore Generale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

2. Il direttore generale è responsabile della direzione, del coordinamento e della gestione degli uffici della Provincia e vi provvede in modo da conseguire gli obiettivi stabiliti dagli atti degli organi di governo dell'ente e perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal presidente della Provincia, il direttore sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne dirige e coordina l'attività, in modo da assicurare il carattere unitario dell'attività gestionale e la realizzazione degli obiettivi nel rispetto della responsabilità ed autonomia di gestione dei dirigenti.

3. Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000.

4. Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000.

5. Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000.

6. L'attività del direttore generale è soggetta alla valutazione del Presidente e della Giunta provinciale. L'eventuale valutazione negativa determina la revoca dell'incarico da parte del presidente della Provincia. La durata dell'incarico non può comunque eccedere quella del mandato del presidente della Provincia. 7. La carica di Direttore Generale può essere conferita con atto del Presidente della Provincia al Segretario Generale.

ART.60 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia, assolve, alle funzioni di continua e sistematica collaborazione e consulenza propositiva degli organi elettivi della Provincia e partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli stessi, delle quali cura la verbalizzazione.

2. La partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Provincia e la relativa verbalizzazione possono essere delegate con il consenso del Presidente. 3. Al Segretario generale competono le funzioni e i compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione.

ART.61- VICE SEGRETARIO GENERALE

1. Il Vice Segretario Generale è nominato dal Presidente della Provincia tra i dirigenti in servizio con contratto a tempo indeterminato che siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'accesso al ruolo dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. L'incarico è conferito a tempo, è rinnovabile e non può essere di durata superiore al mandato del Presidente della Provincia in carica.

ART.62 - DIRIGENTI

1. I dirigenti della Provincia godono di piena autonomia di direzione e di decisione tecnica. Essi hanno responsabilità organizzativa, gestionale, tecnica e professionale - entro i limiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione - del settore cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi affidate. Essi sono responsabili del conseguimento degli obiettivi assegnati, dell'osservanza da parte del personale dei doveri d'ufficio e, in particolare, dell'assolvimento dei compiti e del rispetto delle disposizioni, compreso l'orario di lavoro.

2. Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000.

3. Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000.

4. I dirigenti possono, se autorizzati, rappresentare la Provincia anche presso enti e organismi regionali, statali e comunitari, relativamente allo svolgimento delle funzioni loro attribuite.

5. Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000.

6. Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000.

7. Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000..

ART.63 - DIREZIONE DI SETTORE

1. Alla direzione di settore è preposto dal Presidente, sentito il Direttore Generale, un dirigente. L'incarico ha durata biennale, e si rinnova automaticamente se non interviene revoca.

2. Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000.

3. Il Presidente, sentito il Direttore Generale, può disporre la revoca anticipata degli incarichi con provvedimento adeguatamente motivato.

ART 64 - DIREZIONE DI SERVIZIO

1. Servizi, uffici ed unità operative afferiscono a distinti settori secondo quanto stabilisce il Regolamento di organizzazione.

2. Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000.

ART 65 - RIMOZIONE DEI DIRIGENTI DI SETTORE O DI SERVIZIO

1. Il Presidente, sentito il Direttore Generale, può rimuovere in ogni momento i dirigenti dall'incarico di direzione di settore. Il relativo procedimento è disciplinato dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal CCNL Dirigenza - Comparto Enti Locali, in modo da assicurare la tutela del contraddittorio ed una procedura che non superi i trenta giorni.

ART.66 - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000.

ART.67 - PRESIDENZA DI GARE E DI COMMISSIONI DI CONCORSO

Annullato dal Co.Re.Co in seduta del 22.02.2000.

ART.68 - DIPENDENTI ISCRITTI AD ALBI PROFESSIONALI

1. Il Regolamento di organizzazione disciplina le modalità e i limiti per l'esercizio di attività professionali da parte dei dipendenti della Provincia o di aziende speciali o istituzioni iscritti ad albi professionali in modo da subordinare le eventuali autorizzazioni al raggiungimento da parte del dipendente degli obiettivi annuali assegnati.

ART.69 - CONTROLLO ECONOMICO INTERNO

1. Il controllo economico interno è esercitato dal Direttore Generale e dal responsabile del Settore contabilità e si basa sui piani e i programmi generali di settore e di servizio, nonché su standard previamente determinati. 2. Il Regolamento di contabilità definisce le modalità del controllo economico interno e i modelli di scrittura contabili che devono affiancare quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di contabilità degli enti locali.

ART.70 - FUNZIONI E POTERI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto. Il Collegio dei Revisori può disporre, con atto motivato, ispezioni, acquisire qualsiasi documento, convocare dirigenti e impiegati della Provincia o delle Istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere, può disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in qualsiasi azienda speciale, società di capitali o ente cui comunque la Provincia eroghi contributi. 2. Il Collegio dei revisori dei conti deve presentare relazioni e documenti alla Giunta e al Consiglio provinciale. Se richiesto ha l'obbligo di collaborare con gli Organi della Provincia.

3. I revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio provinciale, della Giunta, del Consiglio di amministrazione di Istituzioni della Provincia. Su richiesta del Presidente di ciascuna Commissione consiliare, i membri del Collegio partecipano ai lavori della stessa e

possono prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti l'attività del Collegio. 4. Il Collegio dei revisori predispone e presenta al Consiglio provinciale ogni anno una relazione contenente la misurazione del costo unitario di ciascuna attività e di ciascun servizio svolto nell'anno precedente dalla Provincia in forma diretta o in forma indiretta e indica i correttivi utili a migliorare i servizi.

ART.71 - TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, AI GRUPPI E ALLE

COMMISSIONI CONSILIARI.

1. Il Segretario Generale è responsabile della trasmissione delle deliberazioni al Comitato regionale di controllo e, quando la legge lo prevede, o il Consiglio provinciale lo stabilisce, ai gruppi e alle commissioni consiliari che ne costituiscono emanazione

ART.72 - CONVENZIONI E CONSORZI

1. I progetti di convenzione tra la Provincia e uno o più Comuni, per lo svolgimento in modo coordinato di servizi o funzioni, ovvero tra la Provincia ed altri Enti per la costituzione o l'adesione a un consorzio, si conformano agli indirizzi di un programma generale di svolgimento di attività in forma associata. 2. I progetti di cui al comma 1 sono predisposti dalla Giunta e trasmessi alla competente Commissione consiliare. .

3. La Commissione consiliare può formulare proposta di emendamento al progetto presentato. Successivamente il progetto è sottoposto al Consiglio provinciale che lo vota.

ART.73 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Gli accordi di programma sono strumenti ordinari attraverso i quali la Provincia favorisce il coordinamento dei Comuni fra loro e con la Provincia. La Provincia può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione pluriennale e degli altri atti della programmazione provinciale. 2. I rappresentanti della Provincia nel Collegio chiamato a vigilare sull'esecuzione degli accordi di programma sottopongono al Consiglio provinciale relazioni semestrali sull'attività svolta.

ART.74 - GESTIONE DEI SERVIZI

1. Nella gestione dei servizi la Provincia utilizza le strutture e le forme che assicurano la migliore efficienza ed efficacia. A tal fine ricerca la collaborazione con i privati.

2. Nell'ambito delle forme di gestione dei servizi indicati dal terzo comma dell'art. 22 della legge n. 142/90 e successive modificazioni ovvero da decreti o leggi speciali in materia e delle relative specificazioni, la Provincia privilegia la concessione a terzi e la partecipazione a società di capitale riservandosi ogni possibile potere di indirizzo e controllo politico.

3. La Provincia può partecipare con quote o azioni a società di capitali, a condizione che i fini statuari comprendano l'erogazione di servizi dei quali può usufruire anche la popolazione della Provincia.

4. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle comunque relative alla partecipazione a società di capitali sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che illustra gli aspetti finanziari ed economici della proposta.

5. Ove lo Statuto societario riservi alla Provincia la Presidenza o componenti del Consiglio di amministrazione, dette cariche possono essere ricoperte dal Presidente della Provincia o da un assessore da lui delegato.

ART.75 - STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio provinciale subordina l'approvazione dello Statuto delle Aziende speciali all'accoglimento, da parte di ciascun progetto di Statuto, dei principi di unitarietà con l'indirizzo generale della Provincia assicurata dal Presidente dell'Azienda; di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione, attribuiti al

Direttore e ai dirigenti, di responsabilità, di efficienza, di efficacia, di gerarchia e democrazia nell'organizzazione interna dell'Azienda.

ART.76- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI DI CUI ALL'ART.23 DELLA LEGGE 142/90.

1. Il Consiglio di amministrazione delle Aziende speciali è costituito dal Presidente e da due consiglieri componenti, eletti dal Consiglio provinciale fuori dal proprio seno, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio provinciale.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio provinciale prima dell'elezione degli altri componenti del Consiglio di amministrazione, che avviene nella stessa seduta. 3. I membri del Consiglio di amministrazione delle aziende speciali durano in carica quanto il Consiglio provinciale, ma le loro funzioni sono prorogate fino alla nomina dei successori.

4. Il Regolamento delle aziende stabilisce i requisiti che devono possedere i membri del Consiglio di amministrazione e il Presidente, nonché le modalità di verifica di tali requisiti e le modalità di presentazione delle candidature. . 5. Il Consiglio provinciale può revocare il Presidente o membri del Consiglio di amministrazione solo per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza ed inefficacia o persistente contrasto rispetto all'indirizzo generale della Provincia. La revoca è disposta dal Consiglio provinciale mediante approvazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati di una mozione motivata presentata dalla Giunta o da un terzo dei consiglieri.

ART.77 - DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE

1. Il Direttore dell'Azienda speciale è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell'azienda che può prevedere la figura del Vice direttore.

ART.78 -RAPPORTI DELLE AZIENDE SPECIALI CON LA PROVINCIA

1. La Giunta Provinciale approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle Aziende speciali, previo accertamento della loro conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio Provinciale. 2. L'approvazione ha luogo nel corso di un'apposita riunione che precede la sessione consiliare dedicata all'approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo della Provincia.

3. Il Regolamento di contabilità della Provincia detta le norme per il coordinamento delle contabilità e dei bilanci della Provincia e delle Aziende speciali.

ART.79 - ISTITUZIONE

1. Per la gestione di servizi sociali non aventi carattere imprenditoriale la Provincia può avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione di associazioni private senza fini di lucro ovvero si può valere di una o più Istituzioni. 2. Lo Statuto dell'Istituzione individua la competenza dell'Istituzione.

3. Non possono essere costituite più Istituzioni con competenza su materie tra loro affini

ART.80 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE.

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione è composto dal Presidente e da due componenti, in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio Provinciale, nominati dal Presidente della Provincia, sentiti i Capigruppo, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

2. Il Presidente della Provincia può revocare il Presidente od i membri del Consiglio di amministrazione solo per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza ed inefficacia o persistente contrasto rispetto all'indirizzo generale della provincia.

3. La revoca è disposta dal Presidente della Provincia di propria iniziativa od in seguito ad una mozione motivata presentata dalla Giunta o da almeno un terzo dei Consiglieri.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione durano in carica quanto il Consiglio Provinciale, ma le loro funzioni sono prorogate fino alla nomina dei successori.

5. Lo Statuto dell'Istituzione individua i requisiti che devono possedere il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione di ciascuna Istituzione, le modalità di verifica dei requisiti e le modalità di presentazione delle candidature.

ART.81 - DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato per concorso pubblico o per chiamata, secondo modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione dell'Istituzione.

ART.82 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE

1. Nel rispetto delle finalità e degli indirizzi generali dettati dal Consiglio provinciale, il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione predispone il bilancio preventivo, annuale e pluriennale, i programmi generali e settoriali, e delibera in ordine a tutti gli oggetti che comportano spese, fatta eccezione per gli ordinativi di spesa che il Regolamento attribuisce alla competenza del Direttore. 2. Anche il conto consuntivo è predisposto dal Consiglio di amministrazione.

ART.83 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituzione rappresenta l'Istituzione; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. Propone, ad esso gli indirizzi dell'attività, coordinandola con quella della Provincia; avanza proposte di deliberazione.

ART.84 - COMPETENZE DEL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE

1. Le competenze del Direttore dell'Istituzione sono individuate nell'apposito Regolamento di organizzazione dell'Istituzione.
2. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Vicedirettore che supplisce il direttore in via generale, in caso di assenza o impedimento di questo. Può conferire deleghe specifiche, anche per categorie, al personale dell'istituzione, nei casi e con i limiti Stabiliti dal Regolamento.

ART.85 - PERSONALE DELL'ISTITUZIONE

1. Il personale dell'Istituzione è assegnato dalla Provincia sulla base dei programmi triennali di attività deliberati dall'Istituzione e approvati dal Consiglio provinciale.
2. La copertura di posti dell'organico dell'Istituzione avviene con le modalità previste dal Regolamento del personale della provincia. La disciplina dello Stato giuridico e del trattamento economico del personale è quella del personale della Provincia.
3. L'organizzazione interna di ciascuna Istituzione è disciplinata dal Regolamento, sulla base dei principi stabiliti dallo Statuto provinciale.

ART.86 - RAPPORTI DELL'ISTITUZIONE CON LA PROVINCIA

1. I bilanci annuale e pluriennale, i programmi, il conto consuntivo delle Istituzioni sono approvati dal Consiglio provinciale.
2. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione diverse da quelle di cui al comma 1) , sono trasmesse al Presidente della Provincia. . 3. Il Collegio dei revisori dei conti della Provincia svolge nei confronti delle Istituzioni le stesse funzioni che svolge nei confronti della Provincia ed esercita gli stessi poteri.
4. Il Regolamento dell'istituzione viene predisposto dal Consiglio di amministrazione dell'istituzione e sottoposto all'approvazione del Consiglio provinciale. Esso disciplina l'ordinamento e il funzionamento degli organi, le modalità di erogazione dei servizi e quant'altro concerne struttura e funzionamento dell'Istituzione.
5. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano alle Istituzioni le disposizioni previste per le aziende speciali e quelle previste per le Provincie.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.87 - MODALITÀ DI REVISIONE DELLO STATUTO.

Su richiesta motivata del Presidente della Provincia, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio o di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati e con l'approvazione di almeno due

terzi dei Consiglieri assegnati, lo Statuto può essere sempre modificato.

Il Consiglio Provinciale procede, entro due anni dalla approvazione dello statuto stesso, ad una articolata verifica interna e pubblica delle scelte compiute nello Statuto e del suo grado di attuazione.

La Provincia adegua lo Statuto ed i Regolamenti Provinciali ad eventuali leggi sopravvenute alla sua adozione entro 120 gironi dalla loro entrata in vigore .